



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



Milano, 14 febbraio 2023

*La riforma del codice di procedura civile
tra vecchie e rinnovate questioni*

Il nuovo giudizio di Cassazione, anche
“pregiudiziale”. La nuova ipotesi di revocazione

Giorgio Treglia

In linea generale

Per il giudizio in Cassazione, oltre a prevedere modifiche volte a rendere più celere, rispetto all'ordinaria sede camerale, la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la riforma introduce l'istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione.

È introdotta anche una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze, passate in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte di Strasburgo, in tutto o in parte, contrario alla Convenzione EDU.

Una doverosa premessa

Anche per il procedimento innanzi la Corte Suprema vi è la pressoché definitiva eliminazione della presenza degli avvocati.

Forse si è persa l'occasione di rielaborare un sistema da semplificare, anche nella consapevolezza della funzione nomofilattica della Corte.

Vi è da dire che la sezione filtro è stata abrogata; tuttavia è ora il Presidente della sezione o un consigliere da questo delegato formula una *sintetica proposta di definizione* ... quando ravvisa l'inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale o incidentale (v. il nuovo art. 380 *bis* c.p.c.).

Il giudizio di Cassazione

Nozione e funzione

Nozione e funzione del ricorso per Cassazione

- Mezzo di impugnazione ordinario senza effetto devolutivo (art. 384, I° co. c.p.c.)
- Giudizio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia del vizio attraverso il motivo
- Non è un terzo grado di giudizio

.... segue

- E' un tipico giudizio rescindente che tende alla eventuale cassazione (ossia cancellazione) della sentenza impugnata
- Eventuale giudizio rescissorio in caso di rinvio
- Eccezionalmente la Cassazione compie un giudizio rescissorio se decide nel merito (art. 384 c.p.c.)

In conclusione

- È un giudizio di diritto inteso a controllare la puntuale applicazione della legge ad opera dei giudici; è quindi giudizio di diritto
 - La Corte di Cassazione assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni (art. 65 Ord. Giud.) (funzione nomofilattica)
- Rinvio pregiudiziale di cui si dirà *infra*

Un nuovo istituto: il RINVIO PREGIUDIZIALE

Art. 363 *bis* cpc

Il **giudice di merito**, con **ordinanza motivata**, può rimettere alla Corte di cassazione di una **questione di diritto** se ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) la questione è **necessaria alla definizione** anche parziale del giudizio e **non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione**;
- 2) la questione presenta **gravi difficoltà interpretative**;
- 3) la questione è suscettibile di **porsi in numerosi giudizi**.

Il rinvio pregiudiziale **sospende il procedimento**, salvo il compimento degli **atti urgenti** e dell'attività istruttoria non necessaria ai fini della decisione.

Assegnazione entro 90 giorni alle Sezioni unite o alle sezioni semplici che pronunciano in **pubblica udienza** (requisitoria scritta del PM e brevi memorie delle parti)

Oppure

Inammissibilità della questione per mancanza dei presupposti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3)

Il principio di diritto espresso dalla Corte è **vincolante nel procedimento per cui è stato espresso**

→ **Restituzione degli atti al giudice di merito**

La disposizione entra in vigore il 30 giugno 2023 (art. 35)

I motivi di ricorso

La riforma non tocca il contenuto dell'art. 360 c.p.c. – *salvo l'introduzione della doppia conforme* - con la conseguenza che restano invariate le due categorie: errores in procedendo (vizi di attività), errores in iudicando (vizi di giudizio).

Errores in procedendo (vizi di attività):

1. Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4)
2. Motivi attinenti alla giurisdizione (art. 360, n. 1)
3. Violazione delle norme sulla competenza, ove non sia previsto il regolamento di competenza (art. 360, n. 2)
4. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, n. 5)

Art. 360 n. 5 – Il contenuto

E' uno dei vizi che ineriscono la motivazione della sentenza.

Per il n. 5, sarà necessario reperire, nella argomentazione giuridica che sorregge il dispositivo, il fatto come interpretato e posto a base della decisione.

Invero, l'omissione del fatto è una omissione totale da cui discende che la considerazione che il fatto stesso avrebbe portato ad un altro argomentare, e cioè ad una decisione diversa.

Quindi deve essere individuato come e quanto sia risultato provato e quando sia stato fatto oggetto di discussione (Cass. **Sez. VI**, 3 luglio 2018, n. 17406).

Andrà poi individuato come la considerazione del fatto potrebbe modificare la decisione impugnata

... segue

L'art. 360 n. 5 c.p.c. (come modificato dalla L. 134/2012) ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che essere esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053).

L'omesso esame di elementi istruttori **non integra** di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza **non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie**

Da ciò discende l'onere di indicare il **dato storico, il come ed il quando**, con onere di trascrivere le parti del documento soggetto a censura... Poi andrà dimostrata la *decisività!*

Art. 360 n. 3 più specificamente

La violazione di legge non richiede necessariamente un errore del giudice, ma è un dato oggettivo che sussiste tutte le volte in cui vi è contrasto tra provvedimento giurisdizionale ed una norma di diritto applicabile *ratione temporis* al rapporto dedotto in giudizio (Cass. S.U. 27 ottobre 2016, n. 21691).

Tale esigenza è talmente forte che la cassazione aveva già riconosciuto l'applicazione di detto principio anche nel caso in cui la modifica legislativa fosse intervenuta dopo il ricorso, impedendo la formulazione di uno specifico motivo di impugnazione

... segue

In sostanza, con questo motivo si deduce che il giudice abbia errato nella qualificazione giuridica del fatto oggetto del giudizio e dunque la sentenza, che ha deciso su quel rapporto, è errata.

La censura deve investire all'interpretazione della fattispecie normativa astratta, ovvero tutte le norme di diritto che dovevano essere applicata dal giudice e, dunque, anche le leggi straniere i contratti e accordi collettivi di lavoro e, eccezionalmente, lo *jus superveniens*.

La doppia conforme

La riforma introduce una modifica all'art. 360, prevedendo (dopo il terzo comma) che quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma , nn. 1, 2 3 e 4 (salva l'ipotesi dell'art. 70 c.p.c.)

Già l'art. 348 ter c.p.c. (ora abrogato), prevedeva ipotesi simili

Altri casi di ricorso – Una novità

- I conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, **o tra giudice amministrativo e giudice speciale** o tra questi e i giudici ordinari (**nuovo art. 362 co. 2 n. 1**)
- I conflitti negativi di attribuzione tra la P.A. e il giudice ordinario (art. 362, II comma)
- I provvedimenti che hanno la forma di sentenza e ogni altro provvedimento che incida su diritti soggettivi, abbia natura decisoria e non sia altrimenti impugnabile (*ex art. 111, VII co. Cost.*)
- **Revocazione in genere ed ex art. 391quater**

Revocazione del P.M.

Nei casi che sono stati appena illustrati, la revocazione può essere promossa anche dal Procuratore generale presso la Cassazione.

La norma è inserita all'interno dell'art. 397 c.p.c. ed ha trovato una applicazione assai scarsa.

Vedremo se ora si apriranno nuove vie

REVOCAZIONE

Art. 391 quater cpc

E' un rimedio esperibile quando il contenuto di una **sentenza passata in giudicato** sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo **contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli.**

Condizioni:

- 1) la violazione accertata dalla Corte europea **ha pregiudicato un diritto di stato della persona;**
- 2) **l'equa indennità** eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione **non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.**

Termine: **entro 60 giorni** dalla comunicazione o pubblicazione della sentenza della Corte EDU

Sono fatti salvi i **diritti acquisiti dai terzi di buona fede** che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea.

Il procedimento e le sue caratteristiche

Il ricorso

- E' rivolto alla Corte (non contiene la *vocatio in jus* e serve a chiedere la cassazione della sentenza)
- Deve essere notificato alla parte nei modi di cui all'art. 330 c.p.c.
- E' **depositato** entro **20 giorni** dopo la notifica (v. il nuovo art. 369 c.p.c.)

Art 196 quater disp. att. cpc: obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti anche nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione

➔ Tolti i riferimenti al **deposito in cancelleria!**

Contenuto del ricorso (art. 366 c.p.c.)

Chiara esposizione dei fatti e principio di autosufficienza (v. oltre)

(Necessità di rendersi conto delle censure sollevate; non basta il rinvio alla narrativa della sentenza, a meno che essa sia “completa e sufficiente”).

Se, addirittura, i fatti esposti nel ricorso divergono da quelli esposti in sentenza, il ricorso è inammissibile, perché – in questo caso – sarebbe esperibile solo la revocazione

Chiara e sintetica esposizione dei motivi e specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi (v. oltre)

... segue

Indicazione delle parti

Indicazione della sentenza o della decisione impugnata

Il Protocollo d'intesa

Il 17 dicembre del 2015 è stato siglato un protocollo di intesa fra Corte di cassazione e CNF in merito alle «regole» redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria.

Vi è una minuta indicazione del possibile schema di ricorso, ove sono indicati i tipi di foglio da utilizzare (A4), il carattere, l'interlinea, i margini.

Poi si passa all'oggetto del giudizio alla sintesi dei motivi di ricorso, allo svolgimento del processo e, quindi si giunge all'esposizione dei motivi di impugnazione.

Un cenno ai documenti eventualmente da allegare.

Il principio di autosufficienza

Il protocollo precisa che il principio di autosufficienza non comporta «un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento».

Il principio è rispettato quando:

- 1) ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito;
- 2) nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l'atto, il documento, il contratto o l'accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6), cod. proc. civ.), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo al quale ci si riferisce;

... segue

3) nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati *il tempo* (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo e la *fase* (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto;

4) siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all'allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio), ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., gli atti, i documenti, il contratto o l'accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso.

(Cfr. C. PUNZI, *Il principio di autosufficienza e il «protocollo d'intesa» sul ricorso in cassazione*, in *Riv. Dir. Proc.* 2016, 585 e ss.)

Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti nella *riforma* **Il contenuto del ricorso e le memorie ex art. 378 e 380 bis 1 cpc**

Il contenuto del ricorso art. 366 n. 3, 4 e 6 co. 1 deve contenere la

- **chiara esposizione** dei fatti della causa **essenziali** alla illustrazione dei motivi di ricorso
- **chiara e sintetica esposizione dei motivi** per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano
- **specifica indicazione**, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.

Le “**sintetiche memorie illustrative**” (art. 378 e 380 bis 1 cpc)

→ MA per le memorie (e conclusioni) del pubblico ministero **non** vi sono restrizioni di sorta (scompare il riferimento sia alla sinteticità sia allo scopo illustrativo)

... segue

Per quel che concerne il contenuto del ricorso c'è un chiaro parallelismo con il **protocollo d'intesa del 17 dicembre 2015 fra Corte di cassazione e CNF** in merito alle “regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria”, di cui si è fatto cenno *supra*.

→ Era già stato “codificato” il **principio di sinteticità e di autosufficienza** del ricorso

I motivi

L'indicazione dei motivi ha funzione determinativa limitativa dell'oggetto del giudizio della Corte.

Assumono rilievo fondante, in quanto il giudizio di cassazione non ha effetto devolutivo ed è a critica vincolata e quindi il suo oggetto è delimitato dalle censure giuridiche o logiche sollevate.

Nuovo Art. 366 nn. 4 e 6:

Chiara e sintetica deve essere l'esposizione dei motivi

Specificazione indicazione, per ciascun motivo, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.

Ancora sul contenuto del ricorso

La procura alle liti

Può essere rilasciata in calce o a margine del ricorso o del controricorso e non *aliunde*, neppure in caso di nomina di nuovo difensore, che può però avvenire solo mediante uno degli atti previsti dall'art. 83, 2° co. cpc (Cass. 26 maggio 2005, n. 11193, in Foro it., 2006, I, 817).

L'eventuale accordo per ricorrere *omisso medio*

Deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso.

... segue

La sottoscrizione

Deve essere effettuata, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto all'apposito albo

La notifica

Nei luoghi di cui all'art. 330 c.p.c.

Il deposito **telematico** entro 20 giorni dalla notifica

Abrogata l'istanza di trasmissione del fascicolo (vecchio art. 369, 3° co.)

Altri atti del giudizio

- Controricorso
- Controricorso contenente ricorso incidentale (anche condizionato)
- Controricorso al ricorso incidentale
- Memorie *ex art. 378 c.p.c.*

Nuovi **artt. 370 e 371 c.p.c.** hanno elevato il termine per il **deposito** dei controricorsi a **40 giorni dalla notifica** inoltre non si parla più di notificazione bensì di «deposito».

L'inammissibilità del ricorso (art. 360 *bis* cpc)

- La norma non è mutata e, dunque, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi, restano le stesse di prima come indicate dall'articolo.
- Si deve intendere inammissibilità del ricorso e non del singolo motivo.
- Problematiche con riferimento all'art. 111, comma 7 Cost. (*Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge*).

I due casi di inammissibilità

Il ricorso è inammissibile:

- quando ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa. (art. 360 *bis* n. 1)
- Quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo (art. 360 *bis* n. 2)

I due sistemi a confronto

Prima della riforma

La modifica del 2016 del sistema procedimentale

Con d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. nella L. 25 ottobre 2016, n. 197, in vigore dal 30 ottobre 2016, erano state modificate alcune norme del codice di rito.

Il principio sotteso alla riforma era la sostanziale eliminazione dell'udienza pubblica e la quasi totale eliminazione della presenza dell'avvocato della parte ricorrente o controricorrente nel giudizio di cassazione.

E così, innanzitutto, l'art. 375 c.p.c. prevedeva che la Corte pronunciasse con ordinanza in camera di consiglio in ogni caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza fosse resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto su cui si doveva pronunciare, ovvero il ricorso fosse stato rimesso dalla sezione *filtro* in esito alla camera di consiglio che non avesse definito il giudizio.

La riforma attuale travolge questa parte procedimentale ...

La creazione della sezione “filtro” (art. 376 cpc)

- La sezione *filtro* verificava se sussistevano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio *ex* 375, I co. nn. 1) e 5). Va detto che erano stati abrogati i nn. 2 e 3 del predetto articolo, sempre per effetto della precedente riforma.
- Se la *nuova* sezione, ad un sommario esame del ricorso, non ravvisava i presupposti di cui al punto che precede, rimetteva gli atti alla sezione semplice.
- A comporre la sezione “filtro” erano chiamati i magistrati appartenenti a tutte le sezioni (art. 67 *bis* Ordinamento Giudiziario)

Procedimento per la decisione sull'inammissibilità (l'art. 380 *bis* c.p.c.)

La norma era stata completamente riformata con la detta riforma del 2016: se ricorrevano le ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c. n. 1 (inammissibilità del ricorso principale o incidentale anche per mancanza dei motivi di cui all'art. 360) e n. 5 (accoglimento o di rigetto del ricorso principale e/o incidentale per manifesta infondatezza o fondatezza), il presidente fissava l'adunanza della Corte indicando se era stata ravvisata un'ipotesi, appunto, di inammissibilità o di manifesta infondatezza del ricorso.

Il decreto era notificato alle parti che avevano facoltà di depositare memorie.

Si trattava delle stesse memorie regolate dall'art. 378.

A questo punto, se la Corte riteneva che non ricorrevano le ipotesi di cui all'art. 375 nn. 1 e 5 rimetteva la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

L'art. 380 *bis* 1

La norma prevedeva il procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice.

La corte comunicava agli avvocati delle parti ed al Pm la data della fissazione del ricorso in camera di consiglio, almeno 40 giorni prima.

A questo punto il Pm **poteva** depositare le sue conclusioni scritte prima dell'adunanza in camera di consiglio almeno 20 giorni prima della stessa. Le parti avevano facoltà di depositare memorie 10 giorni prima della camera di consiglio.

In camera di consiglio la Corte giudicava senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.

I due sistemi a confronto

Dopo la riforma

Attenzione che le norme contenute nel d. lgs **entravano** in vigore, alcune dopo il 30 giugno 2023, altre dopo il 1° gennaio 2023, altre 15 giorni dopo la pubblicazione di gazzetta ufficiale, ovvero il 1° novembre 2022 (art. 35 della L. 149/2022).

Le disposizioni che riguardavano il giudizio di cassazione si applicavano ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (ancora art. 35).

Tuttavia, la legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 380 ANTICIPA l'entrata in vigore al 28 febbraio 2023 di alcune parti delle riforma.

Il nuovo art. 375 c.p.c.

La Corte, sia a **sezioni unite** che a **sezione semplice**, pronuncia in PUBBLICA UDIENZA quando:

- la questione di diritto è di **particolare rilevanza**;
- revocazione per contrarietà alla CEDU

oppure in CAMERA DI CONSIGLIO in caso di:

- Improcedibilità e inammissibilità del ricorso;
- Errore materiale e regolamento di giurisdizione;
- Revocazione o opposizione di terzo;
- In ogni altro caso in cui non pronunci in pubblica udienza.

**La riforma dei procedimenti camerale
(art. 180 *bis* e 180 *bis* 1 c.p.c.) e la c.d. sezione filtro**

Soppressione della **sezione filtro** di cui all'art. 376 c.p.c.

→ il primo presidente assegna il ricorso alle Sezioni Unite o alle Sezioni semplici

**Segue. Decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,
improcedibili o manifestamente infondati
Il nuovo Art. 380 bis cpc**

- 1) **Proposta di definizione** del giudizio da parte del presidente della sezione o dal relatore delegato;
- 2) **Comunicazione** ai difensori delle parti;
- 3a) Istanza per **chiedere la decisione** (entro 40 giorni) → si applica il 380 bis 1 cpc

Si applica l'art. 96 co. 3 e 4 cpc → *Responsabilità aggravata*

Pagamento a favore della parte vittoriosa di una somma determinata in via equitativa + cassa delle ammende, non inferiore ad € 500 e non superiore ad € 5.000

- 3b) **Rinuncia** (art. 391 cpc), inoltre non c'è condanna al pagamento del doppio contributo unificato (nuovo art. 13 TU Spese di giustizia)

Segue. Procedimento per la decisione in camera di consiglio Il nuovo art. 380 *bis* 1 cpc

Estensione ambito applicativo: **sezioni unite** o **sezione semplice**.

La corte comunica agli avvocati delle parti ed al Pm la data della fissazione del ricorso in camera di consiglio, **almeno 60 giorni prima** (nel vecchio testo erano 40 giorni).

A questo punto il Pm **può** depositare le sue conclusioni scritte prima dell'adunanza in camera di consiglio almeno 20 giorni prima della stessa. Le parti hanno facoltà di depositare **SINTETICHE MEMORIE ILLUSTRATIVE** 10 giorni prima dell'adunanza.

In camera di consiglio la corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.

L'ordinanza, sinteticamente motivata, è **depositata al termine della camera di consiglio**, ma il collegio può riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni.

→ Accelerare la fase decisoria del procedimento in camera di consiglio

Procedimento in pubblica udienza ... eventuale

Il nuovo art. 379 c.p.c.

L'udienza si svolge **sempre in presenza**.

Fasi:

- Il consigliere relatore **espone in sintesi le questioni della causa**
- Conclusioni orali motivate del PM
- Facoltà di esposizione orale da parte dei difensori
- Non sono ammesse repliche.

Il **presidente dirige la discussione**, indicandone ove necessario i **punti e i tempi**.

Decisione – cassazione con rinvio (art. 384 c.p.c.)

- Se accoglie il ricorso, cassa la sentenza, emette il principio di diritto e rinvia ad altro giudice
- Decide nel merito
- Se pone a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, consente alle parti, e al Pm, il deposito di osservazioni

Provvedimenti sulle spese (art. 385 c.p.c.)

Il contributo unificato ulteriore: un *pondus* per il cittadino che chiede giustizia.

Un brevissimo cenno all'inammissibilità dell'appello (vecchio art. 348 *ter* c.p.c.)

La riforma ha «superato» il sistema del c.d. filtro in appello.

La manifesta infondatezza e l'inammissibilità è ora dichiarata con sentenza succintamente **motivata**, a seguito di discussione orale.

... segue

È, dunque, stato abrogato l'ultimo comma dell'art. 383 c.p.c. che disciplinava il caso di accoglimento del ricorso *per saltum* (vecchio art. 348 *ter*) per motivi diversi da questioni di giurisdizione e competenza (382) e il rinvio della causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciarsi sull'appello.

Giudizio di rinvio (art. 392 c.p.c.)

- Ricorso in riassunzione avanti il giudice designato, entro TRE mesi dalla pubblicazione della sentenza
- Sopravvivenza della sentenza di cassazione in caso di estinzione
- Applicabilità delle norme ordinarie al procedimento di rinvio
- Formazione del giudicato per i punti non direttamente o indirettamente investiti dalla cassazione

Grazie

Grazie per la pazienza con cui mi avete
ascoltato